



Città di Velletri

Servizio di trasporto, recupero e smaltimento della frazione organica del rifiuto urbano CER 20.01.08. Nov. - Dic. 2019

Domanda	Risposta	Data generazione F.A.Q.
<p>1. All'art. 1 del CSA sono indicate le quantità c.ca tonn. 1.100. La gara prevede una durata di due mesi novembre e dicembre 2019. Si chiede conferma che il quantitativo stimato sia riferito ai due mesi di esecuzione.</p> <p>2. Si chiede di confermare che l'importo indicato all'art. 3 del CSA (€ 176.000,00) è per i due mesi e non per due anni come erroneamente riportato.</p> <p>3. All'art. 4 del CSA – CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO – per distanza > 150 km è indicato “[...] l'affidatario accetta le condizioni operative esistenti presso il Centro di Raccolta comunale e si impegna a garantire la disponibilità di idonei cassoni scarrabili presso il medesimo Centro di Raccolta [...]”. Si chiede di chiarire a chi compete il carico dei cassoni scarrabili. In più in caso di distanze superiori ai 150 km si chiede se è possibile organizzare il trasporto con i semirimorchi ed in caso affermativo a chi compete il carico.</p> <p>4. All'art. 2 del CSA è previsto “[...] Il Comune si riserva, nelle more della stipula del contratto, di autorizzare l'avvio anticipato dell'esecuzione dello stesso, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 – comma 8 – del D.Lgs. n.50/2016 [...]”. In tale ipotesi si chiede conferma che le modalità di pagamento saranno le stesse di quelle indicate nel CSA (ART. 13). Rimaniamo in attesa di riscontro.</p>	<p>Con riferimento al punto 1. del quesito proposto, si conferma che l'affidamento a cui l'invito si riferisce è della durata di n. 2 (due) mesi (novembre e dicembre 2019) per un quantitativo complessivo stimato di rifiuto pari a 1100 (millecento) tonnellate.</p> <p>Con riferimento al punto 2. del quesito proposto, si conferma che l'importo indicato di euro 176.000,00 (centosettantaseimila/00) è riferito ad un affidamento della durata di due mesi e non di due anni; il riferimento a due anni risulta essere, quindi, un mero refuso.</p> <p>Con riferimento al punto 3. del quesito proposto, si chiarisce che, in entrambe le fattispecie evidenziate (cassoni o semirimorchi) il carico è sempre di competenza della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.; per quanto concerne i semirimorchi, si conferma la possibilità di organizzare il trasporto con gli stessi purchè si tratti di semirimorchi a vasca di volume non superiore a 50 (cinquanta) mc e carico utile 30 (trenta) ton.</p> <p>Con riferimento al punto 4. del quesito proposto, si conferma che le modalità di pagamento saranno quelle indicate all'art. 13 del CSA anche nel caso di avvio del servizio nelle more della stipula del contratto.</p>	<p>21 ottobre 2019 13:54:01</p>